Accordo per l'incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione delle aziende del settore turismo nella Provincia Autonoma di Bolzano

Bolzano, 21 giugno 2013

Tra

L'Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia Autonoma di Bolzano (Südtiroler Hoteliers- und Gastwirteverband),

e

ASGB-HANDEL/GASTGEWERBE

CGIL/AGB – FILCAMS-LHFD

SGB *CISL* - FISASCAT

UIL-SGK - UILTUCS

premesso che

il DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013, ha dato attuazione all'art. 1, comma 481, L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) prevedendo, per il periodo di imposta 2013, una speciale agevolazione fiscale per il reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 ha previsto la possibilità di assoggettare all'imposta sostitutiva del 10%, tra le altre somme, le quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di regimi orari a ciclo continuo, banca delle ore, indennità di reperibilità, di turno o di presenza, clausole flessibili o elastiche, ovvero le maggiorazioni derivanti da modifiche orientate alla gestione di turnazioni o giornate aggiuntive (ad es. lavoro domenicale o festivo), e/o a orari a scorrimento su giornate non lavorative e/o alla gestione delle modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal CCNL Turismo e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell'utilizzo degli impianti e dell'organizzazione del lavoro;

le Organizzazioni Nazionali hanno sottoscritto il 20 giugno 2013 un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

alcuni tra gli istituti di flessibilità oggetto del DPCM 22 gennaio 2013 e della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013 sono già disciplinati dal CCNL Turismo, seppure con carattere sussidiario e cedevole rispetto ad intese di II livello (vedi CCNL Turismo del 20.02.2010 e Accordo Territoriale del 29.11.2012);

Federalberghi, Fipe, Faita e Fiavet con la partecipazione di Confcommercio – Imprese per l'Italia, Filcams - Cgil, Fisascat - Cisl e Uiltucs – Uil hanno sottoscritto a livello nazionale un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

si conviene quanto segue

per l'anno 2013 sono recepiti nel presente accordo di secondo livello le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni in epigrafe relativamente agli istituti più avanti richiamati che sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di ulteriori eventuali indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

le Parti, pertanto, tenuto conto della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, concordano che rientrano tra le tipologie assoggettabili al regime fiscale di vantaggio i seguenti istituti, in quanto concretamente attuati in azienda:

quote retributive ed eventuali maggiorazioni o compensazioni anche di natura non retributiva corrisposte in relazione a particolari sistemi orari adottati in azienda quali:

- indennità turno e/o variazione di turno;
- indennità di presenza;
- indennità di reperibilità;
- compensi per attivazione di sistemi di banca delle ore;
- compensi/maggiorazioni correlati alla gestione della modalità attuative dei regimi di flessibilità previsti dal contratto nazionale di categoria e/o analoghi interventi tesi al miglioramento dell'organizzazione del lavoro, concretamente attuati in azienda quali :
- compensi/maggiorazioni derivanti dalla gestione di orario aggiuntivo o turnazioni per lavoro domenicale, festivo;
- compensi/maggiorazioni derivanti dalla gestione di orario aggiuntivo o turnazioni per lavoro notturno;

- compenso per il lavoro straordinario e/o supplementare;
- la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi;
- la maggiorazione per lavoro stagionale;
- compensi per permessi contrattuali (ROL) non fruiti e lavorati;
- maggiorazioni e/o indennità per clausole elastiche e flessibili;
- ferie eccedenti le 4 settimane su base annua oppure pagate al termine del rapporto di lavoro;
- rientrano in tale ambito anche le voci retributive eventualmente erogate in aggiunta alla normale retribuzione mensile per la frequenza di specifici corsi di aggiornamento professionale;
- i premi di rendimento o produttività comunque denominati;

Le aziende aderenti alle organizzazioni imprenditoriali firmatarie il presente accordo, pertanto, potranno applicare l'imposta sostitutiva del 10% sugli importi erogati in relazione agli istituti sopra richiamati e applicati nel 2013 collegati a indicatori quantitativi (es. quante turnazioni, utilizzo clausole elastiche, ore in variazioni di orario ecc), nei limiti ed alle condizioni previste dal DPCM 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 e dalle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012.

I datori di lavoro informeranno le RSA/RSU ove costituite e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Il presente accordo scadrà il 31 dicembre 2013. Le parti s'incontreranno per ridefinire l'accordo qualora dovessero intervenire novità oppure modifiche all'attuale quadro normativo.

La presente intesa sarà depositata a cura dell'associazione datoriale presso il Servizio Lavoro (DTL) e gli Enti Previdenziali INPS ed INAIL entro 30 giorni dalla stipula.

Le parti dichiarano ai sensi dell'art. 3 DPCM 22.01.2013 che la presente intesa è conforme alle norme richiamate in premessa e a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 15/2013.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione aziendale di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Unione Albergatori e Pubblici Esercenti - HGV

ASGB-HANDEL/GASTGEWERBE

CGIL/AGB – FILCAMS-LHFD

SGB*CISL* - FISASCAT

UIL-SGK - UILTUCS